

REGOLAMENTO DEL Fondo Regionale Intercategoriale per la Salvaguardia del Patrimonio di Professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale

Art.1 - Istituzione

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali della Sardegna dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, Casartigiani, CLAAI (OO.AA) e le organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL (OO.SS.), è istituito il "Fondo Regionale Intercategoriale per la Salvaguardia del Patrimonio di Professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale" (di seguito denominato Fondo Sostegno al Reddito).

2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna - EBAS secondo quanto previsto dal presente regolamento e dallo statuto dell'Ebas.

Art. 2 - Scopi del Fondo

1. Il Fondo è istituito in attuazione degli Accordi Interconfederali del 21.7.88 e successive modificazioni, ed opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane.

2. Il Fondo, anche al fine di evitare la riduzione del personale, può provvedere ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività produttive e lavorative nei casi previsti dalla contrattazione nazionale e regionale.

3. Il Fondo provvede inoltre ad erogare provvidenze per gli imprenditori artigiani e per il sostegno all'impresa nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- interruzioni delle fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- incendio non imputabile a dolo;
- interruzione del ciclo produttivo per cause dovute a fattori e soggetti esterni all'impresa;
- servizi reali all'impresa.

4. Il Fondo potrà erogare ulteriori provvidenze o interventi a favore dei lavoratori e delle imprese che saranno concordate tra le OO.AA e le OO.SS. regionali.

5. Il Comitato di Gestione stabilisce annualmente la ripartizione delle risorse disponibili per le quali viene effettuata la suddivisione delle provvidenze a favore dei lavoratori e delle imprese.

6. Le stesse provvidenze potranno essere ripartite su base territoriale in percentuale ai versamenti pervenuti sui fondi; tale riferimento viene corretto attraverso l'eventuale costituzione di un Fondo di Solidarietà teso a riequilibrare gli interventi secondo particolari

esigenze maturate a livello di bacino.

7. Le modalità d'accesso alle provvidenze sono definite negli allegati al presente Regolamento, specifici per ogni singola prestazione.

Art. 3 - Risorse del Fondo

1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:

- a) dalla contribuzione a carico delle imprese iscritte;
- b) dalla eventuale contribuzione a carico dei dipendenti delle imprese;
- c) da eventuali contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.

I contributi di cui ai punti a) e b) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

2. Le risorse indicate al comma precedente saranno contabilizzate in apposito capitolo del bilancio EBAS.

Art.4 – Iscritti

Sono tenute ad iscriversi al Fondo, indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse:

1. In ottemperanza ai punti 6 e 15 dell'accordo interconfederale 21.7.1988, le imprese rientranti nei settori coperti da CCNL stipulati fra le OO.AA. e le OO.SS. nazionali e dai successivi accordi anche regionali, ad esclusione dell'edilizia;
2. In ottemperanza agli accordi interconfederali del 10.12.2015, del 18.01.2016 e del 7.2.2018, le imprese con codice statistico contributivo che inizia con 4 a prescindere dal CCNL applicato.
3. Le imprese formalizzano l'adesione al Fondo tramite apposito modulo (allegato A) ed elenco anagrafico dei lavoratori in forza (allegato L2).

Art.5 - Cessazione dell'iscrizione

1. L'iscrizione al fondo cessa con:

- a) lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Fondo stesso;
- b) la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa iscritta;
- c) la cessazione dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti subordinati dell'impresa.

2. In caso di cessazione dell'iscrizione gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati. L'impresa e i dipendenti avranno in ogni caso diritto alle provvidenze previste dall'art. 2, comma 3 e 4, per gli eventi accaduti fino alla data di cessazione.

Resta fermo il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla iscrizione al Fondo.

Art.6 - Beneficiari

1. Sono beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 2 gli imprenditori iscritti, i loro dipendenti e lavoratori licenziati/dimessi da imprese iscritte, esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio o con contratto di lavoro non subordinato, quando si verifichino le condizioni previste dal presente accordo e/o dal Regolamento.

Art. 7 – Regolarità contributiva

1. Per accedere alle provvidenze, le imprese iscritte devono aver adempiuto ai versamenti per almeno 24 mensilità continuative (per ogni singola matricola INPS) al momento del verificarsi dell'evento, in ottemperanza alle scadenze stabilite dal Comitato di Gestione nella circolare annuale dei versamenti e dai regolamenti delle singole prestazioni. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Per le imprese di nuova costituzione (o che si dotano per la prima volta di lavoratori dipendenti), è richiesto il possesso di 12 mesi. Per evento si intende, a seconda della tipologia di prestazione, la data di assunzione/trasformazione, la data dei documenti giustificativi di spesa, la data di attestato corso, etc.
2. Eventuali subentri di imprese per effetto di trasformazioni, cessioni, donazioni possono produrre un trasferimento della posizione contributiva dalla matricola dell'impresa cedente, a condizione che quest'ultima non svolga più attività, alla nuova matricola. Nel caso di presenza di molteplici matricole nella nuova azienda, non sarà possibile procedere con il trasferimento.
3. Nel caso di mensilità mancanti, potranno essere effettuati versamenti a sanatoria tramite il modello F24, utilizzando un singolo rigo della sezione INPS per ogni mensilità mancante. Eventuali richieste di rateizzazione saranno valutate dal Comitato di Presidenza.
4. In ogni caso ciascuna prestazione verrà riconosciuta e regolarmente erogata solo in presenza di una regolare contribuzione mensile fino alla data di presentazione della richiesta.
Le imprese che verseranno in ritardo fino a 6 mensilità complete o parte delle stesse, potranno usufruire delle prestazioni a loro favore al 75% del contributo previsto. Il contributo verrà riconosciuto al 50% qualora l'azienda normalizzi una posizione debitoria superiore ai 6 mesi. Il contributo verrà calcolato in misura ridotta (al 75% o al 50%, a seconda della casistica) relativamente alle irregolarità verificatesi nelle 24 mensilità precedenti il verificarsi dell'evento fino alla data di presentazione della domanda.
5. Il Datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erranee e/o inesatte che dovessero risultare da eventuali controlli. In caso di dolo o colpa grave sarà cura del Comitato di Gestione dell'Ente procedere con tutte le azioni ritenute necessarie in caso di danni eventualmente subiti, oltre alla comunicazione di fatti

penalmente rilevanti alle competenti autorità.

6. L'Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna rilascia su apposita richiesta delle imprese o di enti pubblici interessati la certificazione di regolarità contributiva con il dettaglio dei versamenti.
7. Presso l'EBAS è istituita l'anagrafe delle aziende iscritte e dei relativi dipendenti in rispetto di quanto previsto dalla legge vigente in materia di privacy.
8. Il mancato versamento delle quote dovute determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 30 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 (EAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR. Non aderendo alla bilateralità, inoltre, l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

Art. 8 - Comitato

1. Il Comitato del Fondo Regionale Intercategoriale per la Salvaguardia del Patrimonio di Professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale coincide con il Comitato di Gestione dell'EBAS.
2. Il Comitato di Presidenza provvede a deliberare la liquidazione delle provvidenze sulla base dell'istruttoria compiuta dagli uffici preposti.

Art. 9 - Gestione del Fondo

1. La gestione delle risorse che costituiscono il Fondo spetta al Comitato di Gestione dell'Ebas, ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.
2. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'Ebas. L'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo sarà prevista in sede di Bilancio Preventivo. In sede di Bilancio Preventivo, inoltre, il Comitato di Gestione definirà il budget annuale relativo alle singole prestazioni secondo i criteri di cui all'art. 2 comma 5 del presente regolamento e della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali. Le erogazioni del Fondo previste all'articolo 2 hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo EBAS ad intervenire nei casi indicati e nelle modalità fissate negli specifici regolamenti allegati al presente, nel limite delle disponibilità economiche previste.

Art.10 - Rendiconto annuale

1. In sede di chiusura dell'esercizio sociale dell'Ebas, il Comitato di Gestione approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.
Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art.11 - Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento sarà disciplinato con delibera del Comitato di Gestione EBAS, quando non già definito dagli accordi interconfederali nazionali e regionali e dallo statuto dell'Ebas.